SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1967

(61ª seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente FENOALTEA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile » **(1516) (Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE *Pag.* 797, 798, 799, 802, 803, 806, 808, 811
BERLINGIERI, *relatore* 799, 800, 802, 804, 807, 808
CANZIANI 809
CAROLI 801
GULLO 810
KUNTZE 798, 799, 801
MAGLIANO 808
MARIS 800, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811
MONNI 799, 800, 804
PACE 800
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* 798, 799, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811
TESSITORI 799, 801, 805

La seduta è aperta alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Berlingieri, Caroli, Fenoaltea, Gullo, Kuntze, Magliano Giuseppe, Maris, Monni, Morvidi, Pace, Poët, Sand, Tessitori e Venturi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Conti, Lami Starnuti, Leone, e Sailis sono rispettivamente sostituiti dai senatori Celasco, Canziani, Cornaggia Medici e Deriu.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.

BERLINGIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione in sede redigente e rinvio del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile » (1516)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redigente del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella precedente seduta in cui fu discusso il presente provvedimento si giunse all'ap-

provazione dell'articolo 102. Proseguiamo ora l'esame degli articoli.

Art. 103.

(*Modalità del lavoro*)

Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.

Gli imputati sono tenuti al lavoro con le modalità previste dall'articolo 100.

Il lavoro è remunerato.

I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio come apprendisti. Il tirocinio, trascorsi due mesi dall'inizio, è remunerato.

L'Amministrazione prende tutte le iniziative utili ad assicurare ai detenuti e agli internati il lavoro, organizzandolo sia nell'interno degli istituti sia all'aperto.

Nel caso di assegnazione al lavoro all'aperto i detenuti e gli internati, singolarmente o in gruppi, possono essere scortati all'esterno degli istituti per prestare la loro opera in aziende agricole o industriali, pubbliche o private. I minori degli anni ventuno, detenuti o internati per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno di età, se ammessi al lavoro all'aperto, possono essere avviati al lavoro senza scorta. Quando si tratta di aziende private, l'esecuzione del lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato.

I detenuti e gli internati, forniti di particolare cultura o perizia in un'arte, possono essere ammessi ad esercitare attività intellettuali o artistiche durante la detenzione, ma l'Amministrazione ha facoltà di disciplinare la destinazione dei prodotti di tali attività.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Kuntze e Maris un emendamento tendente a sostituire, nel terzo comma, alla parola « tenuti » la parola « ammessi ».

K U N T Z E . Ritengo che tale emendamento non abbia bisogno di una particolare illustrazione essendo strettamente collegato ad un altro analogo, che — se non ricordo male — è stato già approvato, presentato all'articolo 100.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo prende atto di questo. Desidero peraltro rilevare che quando in sede di esame dell'articolo 100 fu introdotto quell'emendamento venne presa una grave decisione in ordine ad una questione che implicava l'interpretazione della Costituzione circa ciò che si può fare e ciò che non si può fare nei confronti di un detenuto che è presunto innocente.

Mi rendo conto quindi che la Commissione avrà avuto delle buone ragioni per giungere a quella soluzione. Tuttavia il problema rimane assai grave perchè investe un interesse di carattere sociale, quello di evitare che il detenuto rimanga ozioso. Al riguardo comunque è stata già presa una decisione, per cui — come è stato poc'anzi detto dal senatore Kuntze — è senza dubbio giusto che in analogia a quanto fatto per l'articolo 100 anche all'articolo 103 venga sostituita la parola « tenuti » con l'altra « ammessi ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Kuntze e Maris.

(*È approvato*).

È stato poi presentato sempre dai senatori Kuntze e Maris un altro emendamento tendente ad aggiungere dopo il terzo comma un altro comma del seguente tenore: « Ai detenuti tenuti o ammessi al lavoro deve essere lasciato almeno un giorno di riposo per settimana e il tempo necessario e sufficiente per le loro attività private e per il trattamento di rieducazione e riadattamento ».

K U N T Z E . Ritengo che l'illustrazione di questo comma aggiuntivo possa essere molto breve essendo lo stesso articolato in maniera tale da essere facilmente comprensibile. A nostro avviso, infatti, è indubbia-

mente implicito che ai detenuti o obbligati al lavoro debba essere riconosciuto un giorno di riposo sia per attendere alle proprie necessarie attività private, sia eventualmente per soddisfare anche altre esigenze, ad esempio di carattere religioso: riteniamo tuttavia che non sia sbagliato fare un cenno in modo espresso nell'articolo in esame del fatto che il lavoro deve essere articolato durante la giornata in modo tale da lasciare al detenuto il tempo sufficiente per soddisfare queste sue particolari esigenze di carattere privato ed anche per agevolare — quando sia necessario — l'applicazione al detenuto medesimo di un trattamento di rieducazione e di riadattamento.

M O N N I . La giornata di riposo da dedicare eventualmente alle pratiche religiose è già prevista. Piuttosto è necessario, a mio avviso, intendersi bene sul significato dell'espressione « attività private »: ora, privato è tutto quello che concerne i rapporti del detenuto con la sua famiglia, ma al riguardo vi è da osservare che è stato già stabilito al comma quarto dell'articolo 61 che gli addetti al lavoro fruiscono del riposo festivo secondo leggi vigenti, riposo che evidentemente potranno dedicare a tale scopo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Gli onorevoli proponenti in effetti si limitano ad aggiungere con il loro emendamento soltanto il fine a cui è diretto tale riposo. A me pare però che quanto meno questo si determina tanto più il detenuto sia libero.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Ritengo anche io che si possa veramente fare a meno di questo emendamento.

T E S S I T O R I . Sembra anche a me che il comma aggiuntivo proposto dai senatori Kuntze e Maris sia superfluo e forse anche inutile perchè non si saprebbe domani come definire in cosa consistano queste attività di natura privata che dentro il carcere il detenuto può esplicare. Ritengo pertanto che quando si dice — come è detto nell'articolo 61 — che gli addetti al lavoro fruiscono del riposo festivo si sia detto tutto.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Condivido l'opinione testè espressa dal senatore Tessitori. Invito pertanto i senatori Kuntze e Maris a ritirare il loro emendamento.

K U N T Z E . In seguito alle considerazioni fatte dagli onorevoli colleghi che sono intervenuti nel dibattito non insistiamo in questo emendamento.

P R E S I D E N T E . È stato inoltre presentato dai senatori Kuntze e Maris un altro emendamento tendente ad aggiungere al quarto comma dopo la parola « remunerato » le altre « in misura equa ».

K U N T Z E . Sorge di nuovo in ordine a tale comma una questione della quale ci siamo già occupati altre volte. Come in altre occasioni anche in questo caso abbiamo ritenuto opportuno non porre dei parametri che potrebbero essere non solo pericolosi, ma addirittura inammissibili per quelle ragioni che già altra volta l'onorevole Ministro ha avuto modo di spiegare: tuttavia siamo del parere che le parole « in misura equa » da aggiungere alle parole così brevi e sintetiche previste dal testo governativo, « Il lavoro è remunerato », anche se non rappresentano evidentemente una garanzia di carattere tassativo, potranno essere per lo meno una guida per l'Amministrazione nel senso di non consentire delle remunerazioni che siano addirittura da considerarsi inique.

Questo è il motivo che ci ha indotti a presentare l'emendamento in questione, il quale è appunto articolato in una maniera alquanto vaga perchè possa l'Amministrazione regolarsi con una certa elasticità in ordine anche alla natura del lavoro che presso ciascun istituto può essere messo in esecuzione non potendosi certamente prevedere un lavoro uguale per tutti i detenuti, ma un lavoro in relazione sia alle loro capacità personali sia a quelle che sono le possibilità di ciascun istituto nei confronti di determinati tipi di lavorazione.

P A C E . Io non condivido l'opportunità dell'emendamento aggiuntivo patrocinato dal senatore Kuntze poichè ritengo implicito nella emblematica e precettiva dizione « Il lavoro è remunerato » che esso sia remunerato secondo equità: non posso infatti pensare che sia necessaria la sollecitazione suggerita dai senatori Kuntze e Maris quando destinataria della norma è l'Amministrazione del Ministero della giustizia.

Ad ogni modo aggiungerò che più volte noi ci siamo occupati della necessità di provvedimenti per portare le remunerazioni della mano d'opera carceraria ad un livello almeno corrispondente al minimo secondo la disposizione dell'articolo 36 della Costituzione; anche per questo ritengo peraltro non debbasi aggiungere quanto poc'anzi richiesto dal senatore Kuntze perchè noi ci dobbiamo attenere certissimamente alla raccomandazione del Congresso di difesa sociale dell'uomo che nel 1955 — se non sbaglio — a Ginevra dettò le regole minime per il trattamento dei detenuti. Ora — ripeto — per i nostri vincoli internazionali a quella normativa noi ci dobbiamo attenere, ed essa esattamente prevede — se ben ricordo in questo momento — quanto poc'anzi sostenuto dal senatore Kuntze onde, pur condividendone l'avviso, ritengo del tutto inutile e superflua l'aggiunta di cui trattasi.

M O N N I . È necessario, a mio parere, fare delle distinzioni. Nelle carceri infatti si svolgono due tipi di lavoro: da un lato il lavoro industriale o agricolo, in una parola il lavoro produttivo e dall'altro il lavoro diretto all'istruzione del detenuto, che il detenuto cioè svolge per acquisire una qualificazione. Già in altra occasione ho avuto modo di ricordare che alla Mostra campionaria di Roma furono esposti, e venduti anche bene, numerosi e bellissimi lavori fatti in carcere dai detenuti: tutto ciò evidentemente torna ad onore dell'organizzazione carceraria tant'è che io stesso ho ripetutamente chiesto che vengano concessi — se possibile — mezzi maggiori per organizzare questo tipo di lavoro. Non so tuttavia se il lavoro del detenuto debba essere remunerato anche quando è a tutto suo vantaggio in quanto è diretto alla sua istruzione e preparazione professionale: in questo caso infatti si tratta solo di un lavoro istruttivo che non dovrebbe essere pagato, così come non è pagato il lavoro dell'alunno che va a scuola per apprendere nuove nozioni.

Questa distinzione probabilmente mette in dubbio che la remunerazione sia come deve essere per il modo e le condizioni in cui si svolge il lavoro carcerario. Si può far risultare che è volontà della Commissione che la misura sia equa, ma nell'articolo non è opportuno inserire l'emendamento.

M A R I S . Per la migliore intelligenza degli emendamenti che il senatore Kuntze ed io abbiamo presentato, voglio far presente alla Commissione che tali emendamenti sono stati mutuati, talvolta addirittura pedissequamente, dai principi affermati nel primo Congresso delle Nazioni Unite, in materia di prevenzione del crimine e di trattamento dei delinquenti, tenutosi a Ginevra nel 1955. Su tali principi furono concordi tutti i membri delle Nazioni Unite, tra i quali l'Italia. Ho potuto notare che lo stesso Governo nel suo disegno di legge ha mutuato molti di tali principi negli articoli che abbiamo sin qui esaminati. Ecco perchè — essendo a noi sembrato che non si possa, dal momento che si spera in un corpo di norme che ha una sua armonia e finalità, mutuare da un sistema organico soltanto alcuni principi e respingerne altri — abbiamo ritenuto necessario integrare le norme che riguardano il lavoro, la ripartizione della remunerazione, eccetera, con quelle elaborate a Ginevra e accettate anche dal rappresentante italiano.

Non illustro nel merito le ragioni dell'emendamento, perchè sono già state illustrate dal senatore Kuntze; ho voluto solo ricordare alla Commissione quale è la fonte primaria degli emendamenti.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Esprimo il mio pensiero chiedendo all'onorevole Ministro un chiarimento che ritengo necessario per una migliore conclusione. Questo gruppo di emendamenti proposti e le os-

servazioni fatte dai senatori Kuntze e Maris esprimono il medesimo concetto della migliore remunerazione del lavoro carcerario, già svolto durante la discussione dell'articolo 61; si stabilì allora che la remunerazione fosse equa quanto più possibile in rapporto alla specie del lavoro eseguito.

Mi preoccupo, piuttosto, di un'altra cosa: il penultimo comma dell'articolo 61 dispone così: « Gli addetti al lavoro fruiscono della tutela assicurativa e previdenziale... ». Quando l'assicurazione interviene, secondo le norme assicurative e previdenziali richiede l'indicazione specifica della natura del salario che viene percepito. Se il salario non raggiunge quel minimo richiesto per poter fruire dell'assicurazione previdenziale insorge un danno per i carcerati che si adattano al lavoro. L'articolo 61 prevede i benefici assicurativi e tuttavia se il salario non raggiunge il minimo, questi benefici non possono più essere concessi, tenendo conto che gli Istituti nazionali di assicurazione non distinguono tra lavoro carcerario e lavoro libero: le norme parlano di mercede in genere e di lavoro espletato in qualsiasi settore e da qualsiasi unità lavorativa del settore stesso.

Allora, la mia preoccupazione è la seguente: non occorre forse dire, in riferimento al penultimo comma dell'articolo 61, che è necessario stabilire un salario minimo tale che consenta il godimento dell'assicurazione previdenziale?

Rivolgo tale domanda al Governo perchè possa, se lo ritiene opportuno, mettere in correlazione armonica le norme dell'articolo 61 con quella ora sottoposta al nostro esame.

T E S S I T O R I . Si potrebbe ricorrere ad un emendamento con il quale si stabilisca che il lavoro è remunerato in modo che possano essere soddisfatte le esigenze di cui al comma *tot* dell'articolo 61.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Rispondo, prima di tutto, alla molto minore questione sollevata dall'emendamento.

L'emendamento di cui ci stiamo occupando è stato già discusso e disatteso non per ragioni di avversione al principio cui è ispirato, ma per ragioni d'inutilità e pericolosità, in quanto può suscitare equivoci. A sostegno di questa aggiunta « misura equa », vi sono ragioni a cui si è associato poco fa anche il senatore Pace, ma che erano già state sollevate a proposito del comma secondo dell'articolo 61, dove era scritto che il lavoro penitenziario è remunerato, e dove i colleghi comunisti avevano presentato lo stesso emendamento. Si discusse allora se tale emendamento fosse necessario, e si concluse che non lo era, e che probabilmente non era neanche utile.

In risposta, poi, alla gravissima questione sollevata dal relatore debbo osservare che sarebbe un metodo assai curioso se ci preoccupassimo di assicurare i benefici assicurativi ai detenuti stabilendo l'altezza della mercede in funzione di minimi previsti per il versamento della assicurazione. Noi non abbiamo stabilito nè minimi nè cifre per la remunerazione.

Ora, non dimenticando i nostri sforzi, specialmente ad opera di convincimento degli altri organi interessati, per assicurare aumenti di salario, invero ancora non del tutto soddisfacenti, dobbiamo riconoscere la diversità tra il sistema di lavoro esterno e il sistema di lavoro interno, per la natura stessa del lavoro e per l'ospitalità, sia pure non gradita, e il trattamento senza possibilità di disoccupazione di cui godono i carcerati. Non può immaginarsi, neanche dal punto di vista dell'equità, che la remunerazione sia uguale nei due casi.

Il problema della mercede lo abbiamo definito per le ragioni che sono state in precedenza esposte e che la Commissione sembrava avesse apprezzato; ora il problema non può rinascere neanche sotto la forma della preoccupazione, in verità molto seria, espressa dal relatore.

C A R O L I . In ogni caso l'Amministrazione dovrebbe corrispondere agli istituti assicurativi il minimo necessario per il godimento dei benefici assicurativi.

K U N T Z E . Facendo riferimento alle disposizioni vigenti, allora l'osservazione del senatore Berlingieri è valida.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* I minimi stabiliti sono bassissimi, mi pare 14 mila lire.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ma questo non ha importanza. La questione è nuova, distinta dagli emendamenti che stiamo discutendo e, siccome ho risposto estemporaneamente, desidero studiarla attentamente per vedere se con questa regolamentazione esista il pericolo a cui ha accennato il relatore e, nell'ipotesi che esista, provvedervi, ma non con il metodo assai curioso di elevare la mercede allo scopo di corrispondere l'assicurazione. Le mercedi devono essere stabilite secondo equità, poi si terrà conto delle conseguenze dal punto di vista assicurativo.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Il Governo mi ha assicurato che attraverso l'articolo 61 si può imporre una riforma allo statuto e alle norme degli istituti assicurativi che non si possono interessare dei carcerati.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia* Volevo dispensarla, senatore Berlingieri, da questi chiarimenti. Io ho fatto ancora un passo avanti, ho detto che questa questione rimane riservata e che nella prossima riunione darò i chiarimenti necessari in base ai quali la Commissione prenderà la sua decisione.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* D'accordo. Riguardo all'emendamento proposto, sono contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento al quarto comma presentato dai senatori Maris, Kuntze e Gullo non accolto nè dal relatore nè dal Governo.

(*Non è approvato*).

È stato poi presentato sempre dai senatori Kuntze e Maris un emendamento tendente a sopprimere al quinto comma le parole « trascorsi due mesi dall'inizio ».

M A R I S . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ho l'impressione che ci siamo posti su un piano inclinato che può portarci a conclusioni abnormi. È necessario ricordare che stiamo esaminando i rapporti che debbono intercorrere tra il cittadino condannato che lavora e l'Amministrazione carceraria ed i terzi che organizzano il lavoro nel carcere: stiamo cioè esaminando i rapporti del lavoratore, detenuto ma pur sempre lavoratore, con il suo cosiddetto datore di lavoro.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Per rapporti con il datore di lavoro il senatore Maris intende i rapporti con i terzi?

M A R I S . Certo: i rapporti con i terzi tramite l'Amministrazione carceraria.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Questo problema è stato già chiarito da me in modo — mi pare — sufficiente quando per placare certe preoccupazioni che erano state manifestate rivelai con esattezza come funziona tutto il sistema. Ripeto ora quindi che la remunerazione del datore di lavoro terzo non è la remunerazione che viene corrisposta al detenuto, il quale sia che dipenda dal terzo, sia che dipenda dallo Stato, che lavori cioè in economia, percepisce sempre una remunerazione stabilita sulla base di apposite tabelle e che si aggira attualmente intorno alle 500-600 lire al giorno.

Il datore di lavoro invece per le convenzioni esistenti e per quelle che si tende a rinnovare paga il doppio in quanto una metà della remunerazione va allo Stato. Che questo sia un bene o un male è peraltro un altro problema.

M A R I S . Io ho le idee estremamente chiare in proposito, mentre ho l'impressione che altri stia facendo confusione. Adesso stiamo parlando della remunerazione: discuteremo in un secondo momento della ripartizione di questa remunerazione.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ma non è esatto: gli estranei infatti pagano allo Stato ed è sempre lo Stato che corrisponde la remunerazione al lavoratore detenuto.

M A R I S . Non discuto su questo, ma dico semplicemente che una cosa è la remunerazione e un'altra cosa è la ripartizione della remunerazione considerata successivamente. L'articolo 106 infatti stabilisce che la remunerazione verrà ripartita per una quota a spesa immediata, per una quota a risparmio forzato, e per una quota al mantenimento.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* L'articolo 106 si riferisce alla remunerazione che percepisce il detenuto e non a quella che paga il terzo: altrimenti si giungerebbe all'assurdo che i detenuti lavoratori che dipendono dall'esterno guadagnano il doppio di quelli che dipendono direttamente dallo Stato. Torno pertanto a ripetere che remunerazione è quello che percepisce il lavoratore detenuto dallo Stato.

M A R I S . ...il quale Stato puo, quindi, appaltare il lavoro del detenuto a terzi e — oltre a stringerlo in vincoli, facendogli pagare il debito che ha contratto con la società per il delitto compiuto — aggiungere così pena alla pena, non solo corrispondendogli la metà di quanto ricavato dal suo lavoro, ma anche apprestandogli di conseguenza una previdenza tale per cui dopo 15 anni di carcere non arriva a maturare neppure il minimo per la pensione? Lo Stato cioè predispone una serie di norme in forza delle quali questo paria sarà ridotto addirittura uno straccio!

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il problema comunque è stato già ampiamente e ripetutamente discusso. Se il senatore Maris fosse stato presente sin dall'inizio non avrebbe ripetuto queste obiezioni.

M A R I S . Io sono qui da sempre.

P R E S I D E N T E . Debbo dire che effettivamente, senatore Maris, la discussione che si è svolta intorno all'articolo 61 ha già toccato in gran parte questi argomenti.

M A R I S . Che però non sono stati affatto superati! Ci troviamo in un clima giuridico, vorrei dire mondiale, nel quale addirittura si dovrebbe uscire dall'ambito angusto e ristretto della pena intesa come remunerazione per passare al concetto di pena come misura per la riconquista alla società del reo — questo è infatti l'orientamento generale, da qualsiasi presupposto (materialista, cattolico) della concezione della vita esso parta — ma nonostante questo nell'anno di grazia 1967 si pretende ancora di porre delle norme, in ordine ai rapporti dello Stato con il detenuto lavoratore, che sono veramente nella tradizione borbonica. È oltremodo grave che si voglia codificare questi principi: tu, detenuto, che sei stato condannato a 10 anni, se io appalto il tuo lavoro ad un terzo che sceglierò secondo il mio gradimento, sarai da me Stato pagato la metà di ciò che io Stato avrò percepito e dopo che ti avrò dato solo la metà di ciò che avrò ricavato dal tuo lavoro io Stato della tua metà ne prenderò un'altra metà per il tuo mantenimento e sul resto ti imporrò ancora condizioni per questo e quest'altro; non solo, ma per i primi due mesi di lavoro potrai anche non percepire neppure una lira, nonostante la legge imponga che il lavoratore apprendista deve essere pagato fin dal primo giorno in cui presta il suo servizio ed inoltre godrai, perchè sei un lavoratore detenuto, di tutta una serie di trattamenti particolari che costituiscono altrettante violazioni di norme cogenti dell'ordinamento positivo italiano!

Mentre partecipiamo alle riunioni internazionali ed acconsentiamo alle impostazioni dottrinali completamente nuove date al problema, calpestiamo nell'attuazione concreta tutto quello cui abbiamo acconsentito in tali riunioni. Lo dimostra il fatto che nel momento in cui si tratta delle modalità del lavoro si pretende di escludere l'affermazione di principio che la relativa remunerazione debba essere corrisposta in « misura equa ».

È questo il significato dell'opposizione al nostro emendamento!

Concludo il mio intervento chiedendo alla Commissione di dirmi per quale ragione per due mesi dovrebbe lavorare gratis un uomo che è in carcere: quando a tale que-

sito mi sarà stata data una risposta che sia degna e sul piano giuridico e sul piano morale di uomini moderni io cederò e ritirerò l'emendamento in questione. Ma fino a quel momento insisterò perchè sia posto ai voti.

M O N N I . Comprendo perfettamente le ragioni di carattere umano che possono avere influenzato il caloroso intervento del senatore Maris: non vorrei però che si dimenticasse da parte della Commissione che il lavoratore detenuto non si trova nella stessa posizione in cui si trova il lavoratore libero, che non ha commesso niente di male e che quindi non è stato ristretto in carcere. Quando al riguardo si fa confusione è anche possibile sostenere delle tesi massimaliste, così come ha testè fatto il senatore Maris. Pertanto, pur essendo d'accordo sulla necessità di fare tutto il possibile per favorire la condizione del condannato, non posso però sostenere una equiparazione tra chi è nel carcere costretto a subire una pena e chi viceversa è libero nella società! Non dobbiamo peraltro dimenticare che di lavoro nelle carceri si è parlato e si parla soprattutto per quella che è la finalità che la Costituzione riconosce alla pena, in cui prevale non già il concetto afflittivo, ma il concetto della redenzione di colui che è carcerato e conseguentemente del lavoro come strumento di rieducazione del condannato.

Mi pare assolutamento fuori luogo sollevare questioni di carattere sindacale o rivendicativo per persone che ottengono il lavoro per una concessione particolare che lo Stato e la società fanno, perchè vogliono che lavorino anche coloro che si trovano in carcere. Per questi motivi, mi dichiaro contrario all'emendamento.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Mi pare che non si sia tenuto conto della prima parte del quinto comma sottoposto al nostro esame; esso recita: « I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche, possono essere ammessi a un tirocinio come apprendisti ». Sorge, perciò, appena il detenuto comincia a lavorare, la figura dell'apprendista; è chiaro che questi non può rendere subito produttivo o qualificato o specializzato un lavoro, in quanto non ha sufficienti cognizioni tecniche.

M A R I S . Anche quando si assume una signorina in uno studio, sorge la figura dell'apprendista.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Il legislatore si è preoccupato di garantire al detenuto un periodo di tempo in cui egli può mettersi in grado di espletare un lavoro produttivo; nel periodo di tirocinio, perciò, egli apprenderà tutte quelle cognizioni tecniche indispensabili a tal fine. D'altra parte, se esaminiamo un normale rapporto di lavoro, apprendiamo che per l'apprendista è preveduto un periodo di tirocinio, in cui egli viene edotto del mestiere relativo.

Riguardo all'esempio che facevo poco fa, vorrei farvi presente che una signorina che venga assunta in uno studio, non scrive soltanto a macchina, ma risponde al telefono, fissa gli appuntamenti, disbriga la corrispondenza, per cui svolge un lavoro in maniera completa.

Per il detenuto è necessario che si preveda un periodo di tirocinio, perchè sia messo in grado di lavorare come un operaio specializzato.

M A R I S . Io credo però, che non siano necessari due mesi, per ottenere ciò, in quanto, specialmente in una catena di montaggio, l'apprendista rende dopo neanche un mese.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Io, comunque, mi dichiaro contrario alla soppressione di questo comma.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Io vorrei riportare la discussione su un piano di maggiore aderenza alla realtà; infatti, molto spesso gli esempi che noi portiamo, nella realtà non si realizzano quasi mai.

M A R I S . In questo caso, voglio portare l'esempio di un operaio apprendista,

che come tutti sanno, viene pagato fino dal primo giorno.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia* In realtà, però, il detenuto, a cui si dà la possibilità di svolgere un lavoro all'interno del carcere, molto spesso non trova la possibilità di esercitare il mestiere che esercitava quando non era in carcere.

M A R I S . Io vorrei che lei si rendesse conto che i detenuti fanno dei lavori, che potrebbe fare un bambino.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Dal momento che nelle carceri si svolgono lavori piuttosto importanti, come quello di montare apparecchi elettrici, è impossibile che un detenuto possa subito svolgere il suo lavoro in maniera completa.

M A R I S . Per imparare a fare ciò bastano un'ora o mezz'ora, non due mesi.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il problema è stato esaminato a fondo da una Commissione, che ha tenute presenti tutte le considerazioni possibili. Quindi, se noi eliminiamo l'apprendistato, togliamo l'incentivo per l'apprendista a diventare un lavoratore qualificato In realtà, però, questo problema non è così importante come sembra, in quanto non riguarda principi fondamentali.

Per questi motivi io ritengo che l'emendamento debba essere respinto.

T E S S I T O R I . Vorrei che il collega Maris, mantenendosi fermo e aderente alla norma che stiamo discutendo, considerasse che questa risponde ad una logica assoluta ed ad un buon senso evidente.

Il principio che si pone è che il lavoro deve essere remunerato; questo principio di carattere generale subisce un'eccezione, secondo il successivo capoverso dell'articolo. Infatti, la remunerazione non è dovuta per la durata di due mesi quando si tratta di soggetti che debbono essere sottoposti ad un periodo, sempre di due mesi, di tirocinio per acquisire le cognizioni tecniche che sono indispensabili per potere essere ammessi a quel lavoro cui debbono essere avviati. Per questo motivo, non credo ci si trovi di fronte ad una norma di carattere iniquo; infatti mi sembra che questa non sia una norma in netta contraddizione con quella di carattere generale, che stabilisce che il lavoro deve essere remunerato.

Non mi viene in mente, in questo momento, nessuna formula meno drastica che possa eliminare l'opposizione posta dal senatore Maris. Si potrebbe trovare una formula con cui si stabilisca che la remunerazione è concessa, magari in misura minore della normale, previa valutazione di chi dirige il tirocinio. Infatti, vi può essere chi in soli quindici giorni si rende capace di eseguire perfettamente il lavoro, e chi, invece, ha bisogno di un mese o due per divenire abile.

Per queste ragioni, credo che non sia possibile applicare in modo drastico detta norma.

M A R I S . Rispondendo al senatore Tessitori, che si è esplicitamente rivolto a me, voglio dire che, giunti alla fase in cui si devono stabilire le modalità del lavoro, sarebbe il momento di dimenticare che si tratta di lavoro carcerario: il lavoro, infatti, va valutato a sè, non in relazione alla pena a cui i lavoratori detenuti sono stati condannati.

Non vedo perchè, essendosi già accertato in sede generale che è giusto e morale che il lavoro dell'apprendista sia remunerato, si debba affermare, trattandosi del lavoro del carcerato, che non è immorale, non è ingiusto che il lavoro dell'apprendista carcerato non sia pagato.

Per salvare il principio che avevo prima esposto, modifico il mio emendamento nella seguente forma « Il lavoro dei soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche, può essere considerato, ai fini della remunerazione, come lavoro di apprendista per i primi due mesi ». In questo modo noi consideriamo la possibilità che il lavoro del detenuto apprendista non sia quello di un operaio qualificato, nè specializzato, nè tanto meno quello di un operaio che abbia sufficienti cognizioni tecniche; così facendo il lavoro dell'apprendista detenuto

verrà remunerato alla pari di quello di un comune apprendista.

P R E S I D E N T E . Mi sembra, senatore Maris, che Ella non abbia tenuto presente le difficoltà di giudizio che ci sono.

M A R I S . Posso assicurarla, signor Presidente, che le ho tenute presenti; ho ritenuto però, fosse meglio presentare un emendamento siffatto, in quanto in tal modo, delimitata la discrezionalità a due mesi, si salva il principio della remunerazione di questo lavoro.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Io vorrei precisare che la posizione assunta ora dal senatore Maris, non è affatto vicina a quella del senatore Tessitori, in quanto è la stessa che aveva assunto prima. Quando, Ella, senatore Maris, infatti, afferma che dobbiamo considerare la posizione degli apprendisti, non dice nulla di nuovo, in quanto questa figura è prevista dalla norma. Ella, quindi, non ci fa nessuna concessione, in quanto viene già stabilito nella norma di carattere generale che l'apprendista deve essere remunerato. Torno perciò a ripetere che in sostanza non ci devono essere preoccupazioni al riguardo, anche perchè in realtà, si tratta di un problema non grave.

M A R I S . È, invece, un problema estremamente grave, perchè riguarda grossi interessi, non dico nascosti, ma sottostanti alla norma di legge di cui discutiamo; nelle carceri giudiziarie, infatti, sono organizzati grossi opifici, i cui prodotti godono di una grande franchigia per quanto attiene ai costi.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* La gravità di questo pericolo è molto diminuita da quanto è stato stabilito agli articoli 100 e 103, cioè i detenuti non sono obbligati al lavoro ma vi sono ammessi; questo edulcora la norma da buona parte di quella che si definisce la sua pericolosità. A parte questo, comunque, posso dire che nel corso di alcune visite mi sono trovato spesso di fronte ad esempi di detenuti quali i giovani adulti, di cui purtroppo sono popolate in maggioranza le nostre carceri, che non sanno fare nulla. Vengono loro affidati lavori elementari, incollano buste o fanno altre cose del genere, perchè hanno molta difficoltà di adattamento al lavoro. Non mancano di intelligenza ma mancano di volontà, soprattutto per le esperienze che hanno avuto. Quindi l'apprendistato di cui si parla nella legge è necessario qualora si voglia portare tali elementi a svolgere un lavoro di un certo pregio.

M A R I S . Non discuto sull'apprendistato ma sulla remunerazione.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Quando si dice: « I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi ad un tirocinio come apprendisti » si intende, evidentemente, parlare di una scuola di apprendistato; non si tratta più di lavoro, quindi. Non voglio, comunque, riaprire una discussione che abbiamo già fatto.

Sono d'accordo che il termine rigido di due mesi è sempre un po' arbitrario, perchè si può diventare lavoratore qualificato anche in un termine più breve, secondo quanto fatto osservare dal senatore Tessitori, ma sono contrario all'emendamento perchè crea un grosso pericolo; la possibilità di corruzione nell'ambiente carcerario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la prima formulazione dell'emendamento presentato dai senatori Maris e Kuntze, non accolto nè dal Governo nè dal relatore.

(*Non è approvato*).

È stato inoltre presentato dai senatori Maris e Kuntze il seguente emendamento aggiuntivo al sesto comma:

Dopo il sesto comma inserire i seguenti:

« *a*) le norme in vigore per i lavoratori liberi sulla prevenzione degli infortuni per la tutela della salute, sulla assicurazione contro gli infortuni, per la previdenza e per l'assistenza trovano applicazione anche per l'attività dei lavoratori detenuti;

b) l'attività lavorativa dei detenuti deve di preferenza essere organizzata dalla pubblica amministrazione ».

Poichè il contenuto della lettera *a*) di tale emendamento è stato trattato durante l'esame dell'articolo 61, tale parte si considera preclusa.

M A R I S . Con questo emendamento non abbiamo voluto porre in termini drastici la necessità che l'attività lavorativa dei detenuti sia organizzata esclusivamente dalla pubblica Amministrazione, perchè ci rendiamo conto che esistono obiettive difficoltà per cui non sempre l'Amministrazione dello Stato riesce a passare ordini di lavoro alle carceri, in modo da soddisfare al cento per cento l'esigenza di lavoro della popolazione carceraria. Desidereremmo, però, che nella legge fosse introdotto questo principio, che possa servire come orientamento per l'Amministrazione: il lavoro carcerario deve essere a preferenza organizzato dalla pubblica Amministrazione, per evitare o ridurre al minimo il pericolo, che si è appalesato, di aziende che riescono ad ottenere appalti di lavoro nelle carceri, sconvolgendo la dinamica salariale del settore. Se una grande azienda entra nel carcere e paga il lavoro meno delle altre aziende che nel medesimo settore operano fuori del carcere, avrà costi minori, e non solo sul piano della concorrenza avrà la supremazia, ma rappresenterà nel settore un intervento di turbamento della dinamica salariale

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Vorrei osservare che si tratta piuttosto di un emendamento sostitutivo non aggiuntivo; l'emendamento, così formulato, se lo approviamo, e il comma non possono essere contestuali.

M A R I S . È vero, l'osservazione è esatta Bisognerebbe per accogliere lo spirito del mio emendamento, usare una formulazione diversa, perchè il legislatore proponente parla di organizzazione dal punto di vista modale, mentre io mi riferisco ad una organizzazione imprenditoriale. Presenterò una nuova formulazione dell'emendamento.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Devo dire comunque che questa preferenza dell'Amministrazione è già acquisita dall'Amministrazione stessa. Purtroppo l'Amministrazione si troverà costretta a cercare in tutti i modi, anche quelli più difficili, di soddisfare questa tendenza, perchè, nonostante quanto ha detto il senatore Maris a proposito di ditte che hanno il privilegio di avvalersi del lavoro dei detenuti, e pur avendo stabilito che ogni anno, tre mesi prima, queste possibilità di lavoro appaltato venissero messe a concorso, quest'anno è stata fornita a tutti la possibilità di servirsi di tale lavoro, in quanto è stato fatto un concorso per concederlo in appalto. Questo concorso, purtroppo, non ha risposto alle nostre attese, in quanto non abbiamo avuto una grande richiesta del lavoro carcerario; in tal modo è venuta meno la concorrenza tra le varie imprese, su cui noi contavamo per rendere questo più redditivo.

Qualcosa per soddisfare l'esigenza espressa dal senatore Maris è già stata fatta in questa sede. È ben poco, purtroppo, in quanto non è questa la sede adatta; solo in sede di regolamento infatti. l'Amministrazione potrà stabilire le norme di attuazione dell'indirizzo dato da questo disegno di legge, al fine di venire incontro alla esigenza sopradetta.

M A R I S . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, prendo atto con piacere della volontà manifestata dalla pubblica Amministrazione. di volersi orientare verso la produzione diretta di quei beni e servizi, che ad essa sono utili. Prendo atto con piacere che il Governo concorda sullo spirito dell'emendamento, ma non capisco la sua affermazione che la sede più adatta ad accogliere l'esigenza da me rappresentata sia il regolamento anzichè la legge. È il legislatore che deve stabilire quali sono i principi da seguire; l'Amministrazione. in sede di regolamento, dovrà soltanto darne pratica attuazione

Poichè ritengo esatta la critica mossami dal senatore Berlingieri, ritiro l'emendamento che ho presentato e propongo, in sua sostituzione, che alla fine del sesto comma

vengano aggiunte le seguenti parole: « curando che sia di preferenza rivolto alla produzione di beni e servizi commissionati e prodotti direttamente dalla pubblica Amministrazione ». In tal modo, il comma, nel suo complesso, verrà così formulato: « La Amministrazione prende tutte le iniziative utili ad assicurare ai detenuti ed agli internati il lavoro, organizzandolo sia nell'interno degli istituti sia all'aperto, curando che sia di preferenza rivolto alla produzione di beni e servizi commissionati e prodotti direttamente dalla pubblica Amministrazione ».

B E R L I N G I E R I , *relatore*. In tal modo, io credo, si correrebbe il rischio di vedere diminuire il lavoro.

M A R I S . Il principio suggerito dall'emendamento è quello della preferenza, e quindi non esclude l'altro.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei fare osservare al senatore Maris che sono moltissime le cose che servono all'Amministrazione pubblica, ma ben determinate, per cui si corre il rischio di fare produrre ai carcerati oggetti che poi in realtà all'Amministrazione non servono affatto.

M A R I S . La pubblica Amministrazione, una volta assorbiti i beni e i servizi di cui ha bisogno, può sempre rivolgersi al mercato esterno per collocare quelli che non servono ad essa. Mettiamo il caso che i detenuti del carcere di Padova producano scarpe militari, per conto di ditte di Vigevano. Se l'Amministrazione pubblica ha bisogno di scarpe militari deve comperarle dalle ditte di Vigevano. In questo caso, e in altri simili, credo che la mia critica risulterà pertinente, in quanto il criterio di preferenzialità introdotto dal mio emendamento servirà ad evitare queste incongruenze.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei precisare al senatore Maris, che io non dissento nettamente dalla sua critica, ma che ho solo qualche preoccupazione in merito.

P R E S I D E N T E . Temo anch'io che dare un indirizzo alla produzione in un senso, o nell'altro, a seconda delle possibilità di utilizzazione diretta, possa creare dei disagi.

M A G L I A N O . Dichiaro di non essere d'accordo con il senatore Maris per molte ragioni. La prima di queste è di carattere generale: credo che non si possa trasformare l'Amministrazione carceraria in impresa industriale, ovvero statizzare tutta la produzione dei detenuti a certe determinate finalità che sono in contrasto con l'iniziativa privata. Ci sono molti stabilimenti penali, in cui è quasi impossibile creare questi impianti, i quali richiedono tra l'altro molti capitali. Se si vogliono raggiungere le finalità di cui parla il senatore Maris, si deve tener conto anche del fatto che i nuovi impianti tecnologici prevedono l'automazione, cioè l'eliminazione di gran parte della mano d'opera; per questo motivo si dovranno creare impianti che diano possibilità di lavoro. Un'altra ragione è rappresentata dal fatto che la maggiore parte dei detenuti sono analfabeti, o hanno scarsissima capacità lavorativa, tant'è vero che si sono dati ai delitti anzichè ad un lavoro remunerato...

Non vedo quindi come sia possibile pensare che dei semplici contadini, ad esempio della Puglia o della Lucania, possano diventare da un momento all'altro degli operai qualificati capaci di fornire prestazioni altamente specializzate.

Ritengo quindi che tutto questo sia completamente fuori di ogni realtà pur essendo senza dubbio apprezzabile da un punto di vista sociale ed umano.

P R E S I D E N T E . Il senatore Maris insiste nell'emendamento in esame?

M A R I S . Insisto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto allora ai vo-

ti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Maris e Kuntze.

(*Non è approvato*).

È stato infine presentato sempre dai senatori Kuntze e Maris un emendamento tendente ad aggiungere dopo il settimo comma un altro comma del seguente tenore: « Chiunque si avvalga del lavoro dei detenuti deve pagare all'Amministrazione carceraria il salario normalmente pagato ai lavoratori liberi per un lavoro analogo ».

M A R I S . È noto certamente al Ministro, se non ai membri della Commissione, che il lavoro dei carcerati è dall'imprenditore appetito — se così si può dire — più che una bella donna. Vorrei che mi si spiegasse il perchè. In proposito, peraltro, desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che la Confindustria ha sferrato — mossa da un certo gruppo di industriali — un attacco feroce e oltremodo duro nei confronti di una lotta concorrenziale esistente tra vari gruppi, diretta ad acquisire il lavoro carcerario: è evidente che se questo fosse così spregevole vi sarebbe nei suoi confronti un generale disinteresse!

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Senza dubbio se venisse approvato questo emendamento si potrebbe considerare svanita ogni possibilità di lavoro esterno: non vi è nessun pazzo o filantropo disposto infatti a pagare il lavoro del detenuto (che deve sottostare ad una particolare disciplina, deve seguire degli orari particolari e così via) come il lavoro dell'operaio libero.

E vi avverto di questo in modo vorrei dire solenne: sono infatti matematicamente sicuro sulla base della esperienza che abbiamo fatto fino ad oggi che l'unica conseguenza dell'emendamento in questione sarebbe quella di far scomparire completamente questi tipo di lavoro esterno.

Per quanto si riferisce poi al fatto che il lavoro carcerario è particolarmente appetito dagli imprenditori, posso dire che ormai vengono espletati i concorsi relativi per cui chiunque può fruirne.

M A R I S . L'Amministrazione ha fatto sapere soltanto ora, dopo l'azione della Confindustria alla quale poc'anzi ho accennato, che vi saranno o vi sono stati i concorsi.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. I concorsi sono stati deliberati un anno e mezzo orsono dalla competente Commissione.

M A R I S . Ma che il lavoro carcerario sia stato appetito da tutte le ditte è un fatto vecchio di anni: come pure è un fatto vecchio di anni che alcune aziende si sono inserite nel carcere investendovi dei capitali notevoli per attrezzature!

In proposito anzi due Gruppi politici, non mossi certamente dalle stesse preoccupazioni della Confindustria, hanno presentato due interrogazioni una con risposta scritta, alla quale l'onorevole Ministro ha già dato cortese evasione, una con risposta orale, quella presentata dal mio Gruppo, per la quale attendiamo risposta da tempo immemorabile.

Comunque, a prescindere da ciò, che il lavoro carcerario sia ricercato è un fatto che non può essere smentito. A questo punto però torniamo a morderci, per così dire, la coda: per quale motivo infatti il privato dovrebbe pagare meno questo lavoro a parità di rendimento?

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Perchè, come ho già detto, non vi è parità di rendimento.

M A R I S . A me pare, anzi, che a parità di salario l'imprenditore privato troverebbe nel carcere condizioni migliori e non peggiori perchè quella disciplina alla quale si è poc'anzi richiamato l'onorevole Ministro giocherebbe tutta a suo favore.

Insisto pertanto perchè l'emendamento venga posto in votazione.

C A N Z I A N I . Mi dichiaro completamente d'accordo con il senatore Maris e quindi favorevole all'emendamento in discussione in quanto è assolutamente vero che le ditte non facciano altro che specula-

re sul lavoro carcerario: e mi riferisco in particolare ad una ditta di Varese di cui si è occupata recentemente anche la stampa locale.

Ora, poichè evidentemente lo Stato non può permettere per una ragione di giustizia e di equità che delle aziende paghino il lavoro dei carcerati in misura inferiore a quella che pagherebbero il lavoro, per così dire, libero, ritengo che l'emendamento del senatore Maris debba essere senz'altro accolto.

G U L L O . Il Ministro si è opposto all'emendamento del senatore Maris adducendo come argomento contrario una conseguenza: egli cioè non nega la validità del principio, ma si sofferma sulla conseguenza che deriverebbe dalla sua applicazione, conseguenza che appunto toglierebbe valore al principio stesso. In altri termini l'onorevole Ministro propone un rapporto dal quale venga fuori se convenga dare forza al principio o tenere in considerazione la conseguenza. In questo senso la validità dello emendamento non è però scalfita.

Ora, io ho accettato la validità integrale di quanto ha detto il senatore Maris e di quanto ha detto l'onorevole Ministro: valide sono cioè le ragioni che hanno suggerito quell'emendamento, valide sono pure le preoccupazioni che lo respingono. Ma allora si tratta esclusivamente di un problema di equilibrio e di valutazione, se sia opportuno sacrificare quelle ragioni in nome di questa conseguenza o viceversa. L'onorevole Ministro peraltro non ha detto una parola contro le ragioni che stanno a base della tesi del senatore Maris confortata dall'opinione favorevole del senatore Canziani. In definitiva qui non si nega che far lavorare i detenuti pagandoli meno sia una cattiva cosa, come pure che favorire la speculazione di chi assolda lavoro carcerario a minor prezzo sia una cattiva cosa: in proposito infatti i senatori Maris, Kuntze, Canziani, lo stesso onorevole Ministro ed io siamo tutti d'accordo. Lo onorevole Ministro ha soltanto fatto presente quale è la conseguenza che potrebbe derivare dall'approvazione eventuale di questo emendamento.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Mi limiterò ad osservare che non è vero che io abbia parlato delle conseguenze e non del principio: io ho tratto la dimostrazione per assurdo che il principio porterebbe a quelle conseguenze e questo non perchè sia sbagliato il principio che bisognerebbe ottenere il massimo possibile di remunerazione, ma perchè è sbagliato il principio che se il lavoro carcerario con tutti i limiti ai quali ho già accennato fosse immesso sul libero mercato potrebbe essere pagato quanto il lavoro ordinario. E la prova sta nel fatto che quando ad un certo punto sono stati imposti alle ditte che già operavano, nei confronti delle quali si era venuta a creare una specie di abitudine senza possibilità di concorrenti esterni, senza un rinnovamento dei contratti (cosa questa che a me non piaceva molto), alcuni pesi, nuovi come quello dell'assicurazione, quello di una remunerazione superiore e soprattutto quello che ogni anno tre mesi prima della scadenza del contratto, che deve essere da oggi in poi annuale, il lavoro deve essere messo a concorso, si è avuto un esito negativo.

E questo perchè — come mi dicono gli Uffici — chiunque abbia una minima conoscenza di cose penitenziarie sa che il lavoratore detenuto rende meno del lavoratore libero.

Ora, se fosse vero che esiste questo privilegio, se fosse vero cioè che il lavoro carcerario è tanto ricercato, le ditte evidentemente si farebbero avanti per accaparrarselo: se questo non è avvenuto vuol dire che tutto ciò non è vero; oppure si deve pensare che si siano messe tutte d'accordo?

M A R I S . Ma questo significa mettersi le mani davanti agli occhi, vivere fuori dal mondo. È evidente che si saranno messe d'accordo!

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ma allora, senatore Maris, non mi parli a nome di quelli che si ritengono sacrificati, ma a nome dei detenuti!

G U L L O . Concludo quindi il mio intervento che era stato interrotto dichiarando

che le controsservazioni dell'onorevole Ministro non mi hanno persuaso nè punto nè poco. In sostanza un solo principio mi pare si debba dibadire nella sua validità, quello cioè che non si può dar modo a nessuno di sfruttare il lavoro sia pure del detenuto! E soltanto questo, onorevole Ministro, era il principio che ispirava l'emendamento del senatore Maris.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ma io sono assolutamente convinto di questo!

P R E S I D E N T E . Il Governo contesta soltanto che il fine possa essere raggiunto con il presente emendamento.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Maris e Kuntze.

(*Non è approvato*).

M A R I S . Prendo la parola per dichiarazione di voto.

Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo 103 poichè questo — a prescindere dalla situazione abnorme e grave di privilegio che verrebbe a determinare per alcune imprese private — ha finito per prospettare un rapporto di produzione all'interno del carcere che distorce e conculca completamente i principi che debbono presiedere alla tutela del lavoro umano, riducendo il lavoratore carcerato ad un paria e debilitando del tutto quel minimo di dignità che deve esistere anche in un lavoratore detenuto e che noi abbiamo il dovere di tutelare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo articolo 103 con l'emendamento prima approvato.

(*È approvato*).

Giunti a questo punto, onde permettere ad alcuni colleghi di far fronte ad altri importanti impegni, proporrei di rinviare la discussione.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,20.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari